



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO  
"GIOVANNI BOVIO"  
VIALE C. COLOMBO, 202 – 71121 FOGGIA



Tel. e Fax 0881/634000  
<https://www.bovionlinefoggia.edu.it>

C.M. FGMM00400C  
[fgmm00400c@istruzione.it](mailto:fgmm00400c@istruzione.it)

C.F. 80030660718

Codice Univoco UF4537

[fgmm00400c@pec.istruzione.it](mailto:fgmm00400c@pec.istruzione.it)



Prot. n° 3040-I.1  
Circolare n°46

Foggia, 26/08/2021

A tutto il Personale scolastico  
Ai Genitori  
Agli Studenti

AI RE  
Al Sito Web

Loro Sedi

Oggetto: Indicazioni rientro a scuola ed utilizzo del "Green pass"

- VISTO il D.L. n. 257 del 6/08/2021 con cui il Ministero dell'Istruzione ha adottato il Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione;
- VISTO il DL n.111, art. 1, del 6/08/2022, il quale ha altresì introdotto anche l'art. 9 ter al D.L. 22/04/2021 n.52 (convertito dalla L. 17/06/2021 n.87);
- VISTA la nota n. 1237 del 13 /08/2021 del Ministero dell'Istruzione;
- VISTA la nota n. 900 del 18/08/2021 del Ministero dell'Istruzione (protocollo di intesa sottoscritto con i sindacati per l'avvio dell'a.s.);

Il sottoscritto Palmisano Pasquale, Dirigente scolastico pro-tempore della Scuola Secondaria Statale di I grado "G. Bovio" di Foggia, con la presente comunica quanto segue:

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre

2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) la “certificazione verde COVID-19” (art. 9, DL 22/04/2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17/06/2021, n.87) per tutto il personale scolastico.

**La norma di che trattasi, definisce un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.**

Pertanto, tutto il personale scolastico a partire da 1° settembre 2021 dovrà obbligatoriamente attenersi a tale norma al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione.

Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico sarà considerato “assenza ingiustificata” e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovute retribuzioni né altro compenso denominato. La verifica del “green pass” non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, avente oggetto “Certificazioni esenzione della vaccinazione anti Covid-19, che deve essere effettuato dal medico vaccinatore e non dal medico di medicina generale. (Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 04/08/21).

Per quanto attiene gli alunni si terrà conto di quanto segue:  
il D.L. n° 111/21, alla cui lettura integrale si rinvia, prescrive (art. 1) che nell'a. s. 2021-22 le attività delle scuole di ogni ordine e grado si svolgano in presenza e che le scuole adottino, come da protocolli e linee guida, misure minime di sicurezza (comma 2) già applicate durante l'a. s. 2020-21, ovvero:

- uso della mascherina;
- rispetto del distanziamento di almeno un metro;
- divieto di accesso all'Istituto in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Sussiste la possibilità di derogare all'utilizzo della mascherina (comma 3) nelle classi nelle quali tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale.

Infine, per quanto riguarda l'utenza si precisa che potrà accedere ai locali della scuola, se autorizzata, solo previa esibizione del “green pass”.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Pasquale Palmisano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93